



## SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA

*Ufficio Tecnico e Vigilanza 2*

### Determinazione n. 32 del 24-03-2026

**OGGETTO: OS n. 22/2021 – Revoca della Determinazione n. 24 del 06/03/2026 di affidamento diretto del “Servizio di trasloco e ricollocamento arredi/attrezzature per il temporaneo trasferimento della Prefettura di Teramo”. – CUP E49F18001040001 – CIG BAA6D4B9B7.**

#### IL DIRIGENTE

##### VISTI:

- il DL n°189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono state adottate le prime disposizioni per *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”* ed in particolare l’art. 3, co. 1 che prevede, ai fini della gestione dell’attività di ricostruzione, l’istituzione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, unitamente ai Comuni interessati, di un ufficio comune, denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016” e l’art. 14 che disciplina la *“Ricostruzione Pubblica”*;
- la D.G.R. n. 766/2016 con cui è stata approvata, ai sensi dell’art. 3 dell’art. co.1, del D.L. n.189/2016, lo schema di convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 per la Regione Abruzzo;
- l’O.C.S.R. n. 1/2016 – Schema tipo di convenzione per l’istituzione dell’ufficio denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016” di cui all’art. 3 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189;
- il Decreto n. 1/2017/SISMA del Presidente della Regione Abruzzo nella qualità di Vice Commissario del Governo per la Ricostruzione che definisce le prime fasi per la costituzione dell’USR 2016 Abruzzo;
- il Decreto n. 9/2019/SISMA del 09.11.2019 del Presidente della Regione Abruzzo/Vice Commissario concernente la nomina del soggetto delegato per l’esercizio delle funzioni relative alla definizione del procedimento di concessione dei contributi della ricostruzione;
- il Decreto n. 5 del 01/10/2025 con cui il Presidente della Regione, in qualità di Vice-Commissario del Governo per la Ricostruzione post-sisma 2016, ai sensi della L.R. n. 8 del 17.06.2019, art.1 co. 1 quater, ha provveduto a conferire l’incarico di Direttore ad interim dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Abruzzo al dott. Vincenzo Rivera, Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Giunta Regionale;

**DATO ATTO** che la scadenza della gestione Straordinaria di cui all’art.1, comma 4, D.L. 17/10/2016, n. 189, è stata prorogata al 31/12/2026, dall’Art. 1, comma 570, Legge n. 199 del 30/12/2025;

**VISTO** il D.Lgs, n. 36/2023 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* come modificato dal decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n° 209;

**VISTO** l’art. 32 DL n. 189/2016 che disciplina il controllo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle procedure del Commissario straordinario ed estende il presidio di alta sorveglianza, di cui all’art. 30 del DL n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014 agli interventi di ricostruzione pubblica;

**VISTO** il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.P.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione nella lettera di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;

**DATO ATTO** che è stato sottoscritto il nuovo Accordo di vigilanza, vigente dal 24 luglio 2023, di aggiornamento del citato Accordo di alta sorveglianza, al fine di razionalizzare il sistema dei controlli adeguandolo alle modifiche normative intervenute, così da concentrare il qualificato supporto dell’ANAC sulla verifica degli interventi di maggiore



rilevanza, fermo restando il presidio di legalità previsto dall'art. 32 del DL n. 189/2016;

**VISTA** l'OS n° 22/2021 *“Interventi di ricostruzione di scuole, della Sede della Prefettura di Teramo e di altri edifici pubblici e del patrimonio immobiliare della ASL di Teramo”*, che individua l'USR Abruzzo quale Soggetto Attuatore dell'intervento di *“Adeguamento sismico dell'edificio sede della Prefettura di Teramo”*;

**VISTO** il Decreto USR n° 1475/2024 con il quale è stato individuato, ai sensi dell'art. 15 del vigente Codice dei contratti pubblici, il Dott. Piergiorgio Tittarelli, Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica dell'USR, quale Responsabile unico del progetto (RUP) per l'intervento in oggetto;

**TENUTO** conto dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di conflitti di interesse di cui all'art. 16 del D.lgs. 36/2023 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 da parte del RUP e di tutti i componenti del gruppo di lavoro a supporto;

**RICHIAMATA** integralmente la propria Determinazione n. 24 del 06/03/2026 con cui è stato affidato il Servizio di trasloco e ricollocamento arredi/attrezzature per il temporaneo trasferimento della Prefettura di Teramo all'operatore economico Abruzzo Traslochi SNC – P.IVA 01445970674 per € 78.700,00 oltre IVA;

**RILEVATO** che, in sede di successiva valutazione e approfondimento in merito alla congruità economica dell'affidamento, sono emersi elementi tali da determinare una diversa e più prudente valutazione dell'interesse pubblico alla base dell'affidamento diretto disposto con Determinazione n. 24 del 06/03/2026;

**DATO ATTO** che:

- non risultano disponibili prezziari o elenchi prezzi ufficiali di riferimento applicabili ai servizi di trasloco, idonei a determinare autonomamente la congruità dell'importo offerto;
- nonostante la trasmissione della richiesta di preventivi a tre operatori economici del settore, finalizzata ad acquisire un quadro comparativo minimo, è pervenuto un solo preventivo, circostanza che non consente una adeguata comparazione concorrenziale né una verifica effettiva della congruità economica dello stesso;
- il ribasso offerto dall'operatore economico in sede di trattativa diretta MePA risulta minimale (pari a soli € 100,00), a fronte di un valore stimato del servizio pari ad € 78.800,00, con conseguente fondato dubbio sulla congruità del prezzo offerto e sulla necessità di tutelare l'interesse pubblico al contenimento della spesa;
- al fine di garantire una quanto più equa e trasparente quantificazione economica del servizio da affidare, si ritiene necessario ampliare l'indagine di mercato, estendendola anche a operatori economici che se pur non abilitati su MePA risultino regolarmente iscritti all'Anagrafe antimafia degli esecutori, ex art. 30 del D.L. n. 189/2016, così da assicurare una più ampia partecipazione e un migliore confronto concorrenziale, nel pieno rispetto del principio del risultato (art. 1) e del principio di accesso al mercato (art. 3) del Codice;
- il contratto non risulta ancora stipulato, non essendo stato sottoscritto il documento di stipula relativo alla Trattativa Diretta MePA ID 6092709; e che pertanto risulta legittimo per la stazione appaltante l'esercizio del potere di revoca ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990 per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;

**CONSIDERATO** che gli elementi sopra richiamati, suggerendo l'opportunità di nuova valutazione complessiva di convenienza, congruità ed economicità dell'affidamento, integrano i presupposti per una rivalutazione dell'interesse pubblico, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990, costituendo ragioni sopravvenute che impongono la revisione del precedente provvedimento al fine di garantire una più corretta allocazione delle risorse stanziare con OS n. 22/2021;

**RITENUTO** quindi doveroso e legittimo procedere ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990 alla revoca della precedente Determinazione n. 24 del 06/03/2026;

**PRECISATO** che la revoca del provvedimento di aggiudicazione, intervenendo in fase pre-contrattuale, non determina insorgenza di diritti risarcitori o indennitari in capo all'operatore economico, non essendosi perfezionato alcun vincolo giuridico tra le parti;

**VISTI:**

- il D.Lgs n. 165/2001 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni”*



pubbliche”;

- la L. n. 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all’obbligo di astensione disciplinato dall’art. 6 bis della L. 241/90, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

## DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di revocare** integralmente per sopravvenute valutazioni di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. 241/1990, la Determinazione n. 24 del 06/03/2026, di affidamento diretto del Servizio di trasloco e ricollocamento arredi/attrezzature per il temporaneo trasferimento della Prefettura di Teramo”, CUP E49F18001040001 – CIG BAA6D4B9B7, in favore dell’operatore economico ABRUZZO TRASLOCHI SNC – P.IVA 01445970674, per un importo pari a € 78.700,00 al netto di IVA;
2. **di dichiarare** inefficace la procedura condotta tramite Trattativa Diretta MePA ID 6092709;
3. **di dare atto** che la presente revoca interviene in una fase antecedente alla stipula del contratto e, pertanto, non avendo il provvedimento di aggiudicazione disposto con Determinazione n. 24/2026 prodotto effetti giuridici vincolanti tra l’Amministrazione e l’operatore economico, ne consegue l’insussistenza di qualsiasi diritto al risarcimento o indennizzo a favore dello stesso;
4. **di avviare** una nuova istruttoria per l’individuazione del contraente finalizzata ad ampliare l’indagine di mercato, interpellando ulteriori operatori economici che, se pur non abilitati su MePA risultino regolarmente iscritti all’Anagrafe antimafia degli esecutori, ex art. 30 del D.L. n. 189/2016, così da assicurare una più ampia partecipazione e un migliore confronto concorrenziale;
5. **di comunicare** il presente provvedimento di revoca all’operatore Abruzzo Traslochi SNC tramite PEC;
6. **di dare atto** che, in ragione dell’importo, il presente affidamento, ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza, non è sottoposto a verifica preventiva, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all’ANAC dalla normativa vigente, nonché l’eventuale controllo a campione che l’ANAC può disporre su tali procedure ai sensi dell’art. 4 del citato Accordo;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nell’albo pretorio online e nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del Portale Istituzionale dell’USR Sisma 2016 Regione Abruzzo, ai sensi del D.lgs. n° 33/2013.

**Il Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica**

**Dott. Piergiorgio Tittarelli**

*(f.to digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)*